

LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1985, n. 4 “*Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria*” – **ART. 9**

Publicata nel B.U. Calabria 21 gennaio 1985, n. 5.

(...)

Art. 9
Indennità ⁽³⁾.

1. Al Difensore civico spetta il 25% dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali ⁽⁴⁾.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 aprile 2011, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Indennità. Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Al difensore civico che non risiede nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

(4) Per la misura dell'indennità stabilita per i consiglieri regionali vedi l'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

(...)